

Chiarimenti sulla terminologia utilizzata - esenzioni reddito

- Il **disoccupato** è il cittadino che è privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa (condizione comprovata dalla presentazione dell'interessato di idonea dichiarazione emessa dal Centro per l'Impiego). Ai fini dell'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria si considerano disoccupati anche i soggetti in cerca di prima occupazione, coloro che hanno perduto un lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una nuova occupazione, i soggetti che svolgono una attività con reddito inferiore a quello minimo personale escluso da imposizioni fiscali.

La condizione di disoccupazione deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.

Il diritto all'esenzione E02 sussiste **quando coesistono entrambe i requisiti**: stato di disoccupazione e reddito del nucleo familiare, nei limiti richiamati così come indicati nell' autocertificazione.

- **il titolare di assegno sociale (o pensione sociale)** è colui che non ha potuto far valere un numero di contributi sufficiente ad ottenere una pensione contributiva (di anzianità o di vecchiaia). Costituisce una forma di assistenza che l'Inps eroga alle seguenti condizioni:
 - 65 anni compiuti;
 - residenti effettivamente ed abitualmente in Italia;
 - soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
 - sprovvisti di reddito, ovvero possiedono redditi di importo inferiore ai limiti stabiliti dalla legge.

Si consiglia la verifica di tale requisito, prima della sottoscrizione dell'autocertificazione, presso l'Inps o i patronati.

- **il titolare di pensione al minimo** è colui che, pur avendo raggiunto il numero di contributi sufficienti ad ottenere una pensione contributiva di vecchiaia, ha un importo maturato inferiore al minimo di pensione previsto annualmente dalla legge. L'integrazione da parte dell'Inps della pensione maturata è riconosciuta a condizione che il pensionato e l'eventuale coniuge abbiano redditi non superiori ai limiti stabiliti dalla legge e che variano di anno in anno.

Nel caso di titolare di pensione integrata al minimo il diritto all'esenzione sussiste **quando coesistono tutti i requisiti**: pensione al minimo, età superiore 60 anni e reddito lordo del nucleo familiare, nei limiti richiamati così come indicati nell' autocertificazione.

Si precisa che il percepimento di una pensione mensile di "modesto importo" non equivale ad essere titolari di pensione al minimo o sociale.

Si consiglia la verifica di tale requisito, prima della sottoscrizione dell'autocertificazione, presso l'Inps o i patronati.

- **Il nucleo familiare** è quello identificato a fini fiscali. E' costituito dall'interessato, dal coniuge purchè non legalmente ed effettivamente separato e da tutti i familiari che risultano fiscalmente a carico secondo le vigenti disposizioni fiscali. Il nucleo familiare deve intendersi composto dai seguenti soggetti:
 - l'interessato;
 - il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato);
 - i figli (legittimi, naturali, adottivi, affiliati);
 - i parenti ed affini conviventi, di cui all'art. 433 del Codice Civile (es.: i genitori, i nonni, i bisnonni, gli adottanti, i generi e le nuore, i suoceri e le suocere, i fratelli e le sorelle (germani o unilaterali)).

- **il reddito complessivo** da prendere in considerazione è il **reddito lordo** come risulta dalla **dichiarazione dei redditi presentata nell'anno di richiesta di esenzione e riferita ai redditi dell'anno precedente** (es: Rigo RN1 Modello Unico Persone fisiche).

Vanno sommati **tutti i redditi dei componenti il nucleo familiare** rilevante ai fini fiscali e non anagrafici solo se superiori a € 2840,51.-. I redditi dell'interessato e del coniuge non legalmente separato vanno sempre sommati.

Si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare alla data di fruizione della prestazione.

Nel periodo antecedente la dichiarazione dei redditi, si fa riferimento al reddito presunto. Nel caso, successivamente, si riscontri il superamento dei limiti previsti per l'esenzione, l'assistito è tenuto a comunicare la perdita del diritto di esenzione presentando apposita istanza di revoca/annullo presso gli sportelli CUP.

- **I familiari a carico**, sono quelli non fiscalmente indipendenti, per i quali l'interessato gode di detrazioni fiscali, perché il loro reddito è inferiore a € 2.840,51 e con le seguenti precisazioni:
 - il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
 - i figli senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero;
 - altri familiari conviventi come sopra indicato al punto "nucleo familiare".